

DURC... chi era costui?

Capita sempre più spesso che per lavorare presso alcune realtà (in particolare la Pubblica Amministrazione, quindi istituzioni locali, asl, scuole, ecc.) ci venga chiesto di produrre il **DURC** (*il Documento Unico di Regolarità Contributiva*) che attesta la nostra situazione di regolare versamento dei contributi previdenziali.

Per gli psicologi iscritti ENPAP l'omologo di questo documento è il cosiddetto **Certificato di Regolarità Contributiva**: in questo mio articolo mi riferisco al DURC perché è con questo acronimo che gli enti in genere definiscono questo tipo di documenti.

Il DURC viene erogato dalla Cassa stessa e può essere richiesto seguendo le istruzioni [a questo link](#).

Attenzione: il DURC spesso viene richiesto direttamente dalla stazione appaltante (l'Ente che ci paga) ad ENPAP **che è tenuto ad inviarlo!**

Se la nostra situazione contributiva è regolare l'operazione è semplicissima.

Il problema sorge quando – ed è una situazione che coinvolge purtroppo moltissimi colleghi tanto che il bilancio consuntivo 2014 presentava circa centocinquanta milioni di crediti verso gli iscritti (che in parte si stanno recuperando) – il DURC è invece irregolare.

In presenza di **DURC irregolare** perdiamo l'incarico e la conseguente possibilità di guadagno.

Si può quindi creare un circolo vizioso negativo in

cui il collega che non ha potuto pagare i contributi dovuti non riesce a lavorare e ad incassare quei soldi che gli permetterebbero, tra l'altro, di pagare il dovuto.

Oppure il collega deve, quando possibile, accollarsi i costi di una rateizzazione o gli interessi della carta di credito.

Per ovviare a questa situazione ho portato all'attenzione del Gruppo di Lavoro Previdenza e del Consiglio di Indirizzo Generale il meccanismo dell'**intervento sostitutivo**.

Di cosa si tratta:

in pratica, grazie a questo meccanismo previsto dal [DPR 207 del 5 ottobre 2010](#) **il debito contributivo viene pagato ad ENPAP direttamente dall'Ente che ci attribuisce un incarico** (se il debito contributivo è minore del compenso ci verrà data la differenza, se invece il debito contributivo è maggiore dovremo provvedere noi prima possibile).

La situazione oggi: il DPR 207 che indicavo prima fa riferimento specificamente ad INPS e Cassa Edile, sulla base di questa specifica situazione **la possibilità per i colleghi psicologi di usufruire dell'intervento sostitutivo è legata fundamentalmente alla discrezionalità dell'Ente appaltante**.

Se vogliono possono farlo, se non vogliono (per motivi burocratici, di tempo o altro) non ci sono normative che impongano loro tale percorso.

Un possibile percorso di lavoro potrebbe portare alla **estensione ad ENPAP e a tutte le Casse di questa normativa**.

Se, al termine di questo percorso, si confermasse formalmente il diritto (non più la concessione, quindi) ad utilizzare questo strumento anche in ENPAP avremmo questi vantaggi:

Per l'iscritto



- la possibilità di non perdere una occasione di lavoro e di reddito (oltre che di rete professionale)
- la possibilità di saldare un debito contributivo (e relative sanzioni e interessi)
- la possibilità di vedersi accreditati gli interessi legati al proprio montante contributivo

Per ENPAP



- la possibilità di incassare i contributi pregressi senza dover ricorrere a riscossioni forzose e a sanzioni pesanti e, attraverso una buona gestione, investire le risorse

conseguenti per garantire maggiore solidità alla Cassa e migliori servizi agli iscritti.

Si tratta quindi di una soluzione capace di portare **vantaggio** contemporaneamente ad ENPAP e al collega psicologo.

Esattamente il tipo di percorso che cerchiamo di portare avanti da quando, tre anni fa, abbiamo ricevuto dai colleghi il mandato a gestire al meglio la nostra Cassa.